

Comune di SERRENTI

Provincia Sud Sardegna

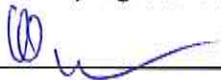
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Accordo per la ripartizione delle risorse decentrate - Anno 2022 -

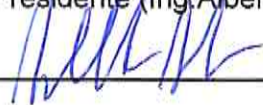
Serrenti 21 novembre 2022

Delegazione parte pubblica:

Il Presidente (Segret. Dott. Paolo Maggio)



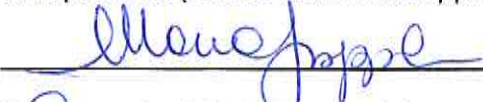
Vice Presidente (Ing. Alberto Atzeni)



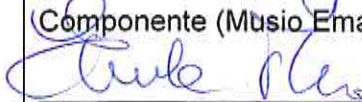
Componente (Mannu Tiziana)



Componente (Cossu Maria Giuseppina)



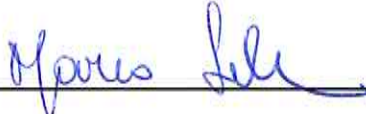
Componente (Musio Emanuela)



Delegazione OO.SS. Territoriali:

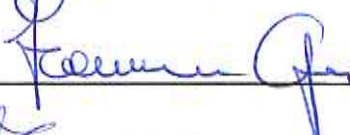
FP C.G.I.L. _____

CISL FP (Mereu
Pierluigi) _____

UIL FPL (Sollai
Mario) 

Delegazione OO.SS. Unitari:

Onnis Tania 

Congia Francesco 

Liggi Manuela 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2022

PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SERRENTI

ATTI E DOCUMENTAZIONE ALLA BASE DELLA CONTRATTAZIONE:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 08.10.2020: **aggiornamento composizione delegazione trattante di parte datoriale al nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti;**
- Deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 23.05.2022: **linee di indirizzo per la Delegazione di parte pubblica in ordine alla costituzione del Fondo 2022;**
- Deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 20.06.2022: **direttive alla Delegazione di parte pubblica per la definizione dei contenuti del contratto collettivo decentrato integrativo di utilizzo delle risorse per l'anno 2022**
- Determinazione Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari n.271 del 31.05.2022: **costituzione Fondo risorse decentrate per l'anno 2022;**
- Verbale n. 30 del 04.11.2022 del Revisore dei Conti: **Parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata per l'anno 2022;**
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 24.01.2022: **approvazione obiettivi di performance per l'anno 2022;**
- Deliberazione della Giunta Comunale G.C. n.54 del 18.05.2019 "Adozione sistema di misurazione e valutazione delle performance e metodologia per la graduazione delle responsabilità in capo ai titolari degli incarichi".
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 08.11.2019: **Recepimento Contratto Collettivo Integrativo Territoriale 2019-2021 sottoscritto il 24.07.2019;**
- Il CCDI Territoriale del 24.07.2019;
- Il CCNL 21.05.2019 e precedenti CCNL in quanto applicabili;

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto e obiettivi
Art.2 Ambito di applicazione e materie
Art.3 Durata – Revisione

TITOLO II – CRITERI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

- Art. 4 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
- Art. 5 Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate alla performance
- Art. 6 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)
- Art. 7 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)
- Art. 8 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)
- Art. 9 Indennità di reperibilità
- Art. 10 Indennità servizi esterni di vigilanza

TITOLO III – COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022

TITOLO IV – SUDDIVISIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022

.....

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e obiettivi)

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata, tutte contemplate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, sono regolate tra i soggetti titolari della contrattazione integrativa (art. 7, commi 2 e 3 del CCNL 21.05.2018) e con le procedure negoziali stabilite dalla legge e dall'art. 8 del medesimo CCNL.

Art. 7, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

Art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono".

Art. 2

(Ambito di applicazione e materie)

1. Il presente CCDI si applica a tutto il personale non dirigente e non incaricato di posizione organizzativa in servizio presso il Comune di Serrenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata che col medesimo vengono disciplinati.

Art. 3

(Durata – Revisione)

1. Il presente CCDI ha durata annuale e regola gli istituti ivi declinati per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022.
2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti, al fine di evitare ogni e qualsivoglia discontinuità, concordano di ritenere confermati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo tutti gli importi relativi alle indennità accessorie di cui agli art. 70-bis e 70-quinquies definiti dal presente accordo annuale.

TITOLO II - CRITERI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 4

(Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili)

1. La parte “stabile” del fondo, alimentata ex art. 67 e 68, comma 2 del CCNL 21.05.2018, è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell’art. 68, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:

- indennità di comparto (esclusa la quota a carico del bilancio);
- indennità ex VIII livelli (art.37, comma 4, CCNL 06/07/1995);
- salario accessorio per trasferimento personale Ata;
- oneri di primo inquadramento personale vigilanza ex V^a q.f. (CCNL 31.3.1999 art. 7);
- fondo per le progressioni economiche orizzontali.

2. Le somme destinate ai suddetti istituti gravano sull’importo consolidato, precostituito ai sensi dell’art. 67, comma 1 e stabilmente incrementato ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 67 CCNL 21.05.2018;

3. Le ulteriori somme, costituenti la parte c.d. “variabile” ex art. 67, comma 3 CCNL 21.05.2018 nonché, ai sensi dell’art. 68, comma 1 del medesimo contrattuale, le somme rese annualmente disponibili a seguito di intervenute cessazioni nell’anno precedente o residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2 relative a precedenti esercizi ma non integralmente utilizzate, vengono destinate agli istituti di cui all’art. 68, comma 2 CCNL 21.05.2018; le parti definiscono i criteri di riparto e le quote da destinare ai vari istituti previsti dal citato art. 68 comma 2 CCNL 21.05.2018.

L’art. 7, c. 4, lett. a) del CCNL rimanda alla contrattazione integrativa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili detratte quelle vincolate a istituti di carattere stabile. Compete quindi alle parti individuare i criteri per ripartire le residue risorse disponibili.

In tale operazione svolge un ruolo predominante l’organizzazione dell’Ente, e quindi la sua struttura operativa e le modalità di utilizzo dei servizi in relazione alle esigenze.

Rimane fermo che una quota minima delle risorse variabili è destinata alla performance individuale.

Art. 5

(Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance)

1. Le parti in conformità a quanto disposto dal CCDI Territoriale (art. 14) concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all’art. 67, commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa.

2. Eventuali risorse di parte stabile, derivanti da minore utilizzo nell’anno di competenza per altri istituti ovvero non utilizzate per impossibilità di attivazione e/o attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali, concorrono ad incrementare le risorse destinate alla performance;

3. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all’organizzazione e all’erogazione dei servizi.

L'articolo prevede l'assegnazione ai dipendenti che conseguono valutazioni più elevate una maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, definita in sede di contrattazione integrativa in misura comunque non inferiore al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. La contrattazione integrativa definisce preventivamente la quota limitata di personale cui attribuire detta maggiorazione.

1. L'importo della maggiorazione, come stabilito all'art. 18 comma 8 del CCDITerritoriale, è determinata in misura del " 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente" ed è assegnata "....al 15% del personale che ha conseguito una valutazione non inferiore al 90% del max attribuibile in ragione del parametro categoriale di appartenenza...."

Art. 7

(Indennità condizioni di lavoro - art. 70-bis, CCNL 2018)

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità non si può fare riferimento alla categoria o profilo di appartenenza ma deve essere riconosciuta ai lavoratori che sono maggiormente esposti alle citate condizioni di lavoro. L'ARAN precisa che deve trattarsi "di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo" (RAL1563 e 199).

Possono essere utili in proposito le indicazioni dei precedenti contratti integrativi, anche al fine di valutare gli impatti finanziari dell'operazione.

Indennità di disagio

2. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l'integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative, sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l'autonomia temporale o relazionale. Si considera disagio quello derivante dalla diversa articolazione dell'orario di lavoro per effetto delle particolari esigenze del servizio. La misura dell'indennità riferita al disagio è definita in euro 10,00 per ogni giornata di cambio orario lavorativo derivante da esigenze di servizio.

Indennità di rischio

3. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.

Il Responsabile del servizio di appartenenza del dipendente attesta lo svolgimento di attività soggette a rischio. La misura dell'indennità riferita al rischio è definita in euro 1,5 giornaliera.

Indennità maneggio valori

4. Riconoscimento dell'indennità di maneggio valori all'economo comunale e/o agli agenti contabili, in misura pari ad euro 1,5 per ciascun giorno di effettivo lavoro con maneggio valori.

Art. 8

(Indennità per specifiche responsabilità - art. 70-quinquies, CCNL 2018)

Relativamente al comma 1 del citato articolo si intende:

1. Al personale di categoria B, C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza quali:
 - Coordinamento e/o svolgimento di funzioni in relazione a determinati servizi e/o uffici istituiti dall'ente;
 - Coordinamento di funzioni e servizi in capo al settore in caso di assenza o impedimento del responsabile di posizione organizzativa;
 - Coordinamento di almeno due operatori di pari o inferiore categoria.
2. L'effettivo svolgimento delle funzioni di specifiche responsabilità è attestato dal Responsabile del Servizio.

Relativamente al comma 2 del citato articolo si intende il riconoscimento del diritto alla corresponsione compensi e indennità al personale derivante dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorato, responsabile dei tributi nella misura di euro 350,00 annue per ogni lavoratore e archivisti informatici nella misura di euro 250,00 annue.

Art. 9

(Indennità di reperibilità - come da art. 24 CCNL 21005.2018)

L'art. 24 del CCNL stabilisce che per le aree di pronto intervento individuate dagli enti è istituito il servizio di pronta reperibilità. L'art. 7, c. 4, lett. k, demanda alla contrattazione integrativa l'elevazione della misura fino ad euro 13,00, e il numero delle volte in cui il dipendente può essere messo in reperibilità rispetto alle 6 previste dal contratto.

1. Il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di emergenza climatica od ambientale, è elevato fino ad un massimo di otto (8) volte al mese. L'aumento dei turni in questione non può superare la durata di mesi due (2) continuativi. L'amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta comunque ragione delle esigenze da affrontare. Si stabilisce l'importo di euro 13,00 per i turni di 12 ore ed euro 26,00 per i turni festivi (di 24 ore).

Art. 10

(Indennità di servizi esterni di vigilanza - come da art. 56 quinquies CCNL 21.05.2018)

L'art. 56 quinquies del CCNL stabilisce al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i valori minimi e massimi giornalieri: € 1,00 - € 10,00.

1. Si definisce l'indennità nella misura di euro 1,50 al giorno per servizi continuativi svolti all'esterno.

TITOLO III – COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2022

ART.67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO		
FONDO STABILE ANNO 2017		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05 del 22.1.2004)- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art.32, co. 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, co.4; art. 15, co. 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, co.5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1/4/1999; art.4, co.1 e 2, del CCNL 05.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, co.5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche di cui:	€	71.719,48
Articolo 14, comma 4 CCNL 01/04/1999	€	48,26
Articolo 15, comma 1, lettera a) CCNL 01/04/1999	€	39.402,99
Articolo 15, comma 1, lettera g) CCNL 01/04/1999	€	10.552,10
Articolo 15, comma 1, lettera h) CCNL 01/04/1999	€	774,69
Articolo 15, comma 1, lettera j) CCNL CCNL 01/04/1999	€	3.110,27
Articolo 15, comma 5 CCNL 01/04/1999	€	4.685,22
Articolo 4, comma 1 CCNL 05/10/2001	€	8.114,47
Articolo 4, comma 2 CCNL 05/10/2001	€	5.031,48
INCREMENTI ARTICOLO 32, COMMI 1 E 2 CCNL 22/01/2004	€	7.516,52
INCREMENTI ARTICOLO 4, COMMA 1 CCNL 09/05/2006	€	3.503,16
INCREMENTI DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4 CCNL 09/05/2006	€	3.552,41
INCREMENTI ARTICOLO 8, COMMA 2 CCNL 11/04/2008	€	4.644,41
INCREMENTI ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 22/01/2004 (0,20%monte salari 2001) ALTE PROFESSIONALITA'	€	1.342,24
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA	€	-
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	€	92.278,22

ART.67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018 PARTE STABILE	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART.67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018	€ 92.278,22
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 - ART. 67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018:	

Retribuzioni individuali di anzianità - art.67 comma 2 lettera c)	€ 0,00	
Risorse art.2 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 - art.67 comma 2 lettera d)	€ 0,00	
Trattamento accessorio personale trasferito - art.67 comma 2 lettera e)	€ 0,00	
Incremento per riduzioni stabili del fondo dello straordinario - art.67 comma 2 lettera g)	€ 0,00	
incremento delle dotazioni organiche - art.67 comma 2 lettera h)	€ 0,00	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017		€ 92.278,22
RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 - ART. 67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018:		
Incremento art.67 comma 2 lettera a) - 83,20 euro a dipendente al 31/12/2015 (N.29 Dipend.) - dichiarazione congiunta n.5	€	2.412,80
Differenziali progressioni economiche orizzontali - art.67 comma 2 lettera b) - dichiarazione congiunta n.5	€	938,21
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017	€	3.351,01

ART.67 COMMA 3 CCNL 21/05/2018 PARTE VARIABILE		
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (ex art.15, comma 1, lett. K CCNL 1.4.99)	€	5.725,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C		--
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017	€	5.725,00
RESIDUI ANNI PRECEDENTI ART.17 COMMA 5 CCNL 1.4.1999		
RESIDUI	€	0,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DAL 2018)	€	15.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (INCENTIVI PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS.163/2006)	€	10.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (COMPENSI ISTAT, ECC.)	€	5.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017	€	30.000,00

VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART.23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	ANNO 2022
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI SOGGETTE AL LIMITE	€ 98.003,48	€ 98.003,22
* RETRIBUZIONE DI POS.E RIS. DELLE P.O IMPUTATE A BILANCIO	€ 32.693,68	€ 32.693,68
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 1.560,52	€ 1.560,52
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART.23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	€ 132.257,68	€ 132.257,42
* dall'anno 2019 le somme destinate alle P.O. sono state aumentate di euro 14.791,23 (G.C. N.141 DEL 31.12.2019)decurtando tale importo dai resti assunzionali - Quindi l'importo Totale destinato alla remunerazione delle P.O. è pari ad euro 47.484,91		
DECURTAZIONE DA OPERARE € 0,00		

DEFINIZIONE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2022		
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE SOGGETTE AL LIMITE (A)		€ 132.257,42
DECURTAZIONI		
CCNL di RIFERIMENTO	DESCRIZIONE DELLA FONTE DELLA DECURTAZIONE	IMPORTO
CCNL 01/04/1999	Articolo 15, comma 1, lettera h) - Indennità di l. 1.500.000 ex VIII art.37, comma 4, CCNL 06/07/1995	€ 774,69
CCNL 01/04/1999	Articolo 15, comma 1, lettera l) – Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	€ 1.104,44
CCNL 01/04/1999	Articolo 17, comma 2, lettera b) Risorse destinate a costituire lo specifico "Fondo per le progressioni economiche orizzontali" (VEDI ALLEGATO)	€ 23.460,59

CCNL 01/04/1999	Articolo 19, comma 1 – Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1^ e 2^ e 5^ dell'area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 31/3/1999)						€ 586,17
CCNL 22/01/2004	Articolo 33, comma 4, lett. b) e c) – Indennità di comparto limitatamente agli importi previsti dalle colonne 2 e 3 della tabella D allegata al CCNL 22/01/2004, determinati secondo la seguente tabella:						€ 13.232,79
	Categoria	N. dipendenti	quota dal 1/12/2002	quota dal 31/12/2003	quota dal 1/01/2004 (COL.3 + 4)	TOTALE A CARICO FONDO (COL.2 X 5)X 12	
	1	2	3	4	5	6	
	D	7 1 (5mesi)	€ 7,95	€ 39,00	€ 46,95	€ 3.943,80 € 234,75	
	C	1 (11 mesi) 1(5mesi) 10	€ 7,01	€ 34,45	€ 41,46	€ 456,06 € 207,30 € 4.975,20	
	B	8	€ 6,00	€ 29,58	€ 35,58	€ 3.415,68	
	A	0	€ 4,93	€ 24,38	€ 29,31		
	Totale da prelevare dal fondo ex art. 32, comma 1						
TOTALE DEDUZIONI FONDO RISORSE DECENTRATE (B)							
€ 39.158,68							
TOTALE RETRIBUZ.DI POS. E RISULT. DELLE POSIZ.ORGANIZZATIVE (C)							
€ 32.693,68							
FONDO LAVORO STRAORDINARIO (D)							
€ 1.560,52							
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA (A - B - C - D): € 58.844,54 + € 2.412,80							
INCREMENTO ART.67 C.2 LETT.a) CCNL 21/05/2018 + € 938,21 differenziali P.E.O. CCNL 21/05/2018 = TOT. €							
62.195,55							

**TITOLO IV – SUDDIVISIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA - ANNO 2022**

**(budget disponibile € 62.112,63 + 1.560,52 straord. – IMPORTO AL NETTO DELLE
DESTINAZIONI VINCOLATE)**

**IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA
DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
ANNO 2022 – Preintesa**

Il Fondo Salario Accessorio per l'anno 2022 è stato costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario n.271 del 31.05.2022 e con delibera della G.M. n°54 del 23.05.2022 di indirizzi alla costituzione del fondo. Si compone dalle seguenti voci:

Le parti concordano di addivenire alla seguente ripartizione per il finanziamento dei seguenti istituti contrattuali:

RISORSE STABILI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER L'ANNO 2022		€ 58.031,07
A DEDURRE DALLE RISORSE STABILI		
(art. 70-bis CCNL 21.5.2018 – art. 22 CCDI 2019-2021);	Indennità di rischio	€ 1.500,00
(art. 70-bis CCNL 21.5.2018 – art. 22 CCDI 2019-2021);	Indennità disagio - diversa articolazione dell'orario di lavoro	€ 500,00
CCNL ART. 24 CCNL 21.5.2018 CDIT ART. 41	Indennità reperibilità	€ 4.810,00
(art. 70-bis CCNL 21.5.2018 – art. 22 CCDI 2019-2021);	Indennità maneggio valori	€ 1.350,00
art. 70- quinquies 2 comma CCNL 21.5.2018 – art. 24 CCDI 2019-2021	Indennità specifiche responsabilità	€ 1.300,00
art. 70- quinquies 1 comma CCNL 21.5.2018 – art. 24 CCDI 2019-2021	Indennità specifiche responsabilità	€ 5.000,00
(art. 56 quinquies CCNL 21.5.2018 - art 23 CCDI 2019- 2021	Indennità servizi esterni di vigilanza	€ 900
	Maggiorazione orario festivo – notturno	€ 600
Totale riparto da finanziamento risorse stabili		€ 15.960,00

CCNL 01.04.1999 art. 14 CCNL 14.09.2000 art. 38 e 39 CCNL 22.01.2004 art. 40 CDIT ART. 38	Finanziamento lavoro straordinario	€ 1.560,52
Residui al netto dell'utilizzo della parte stabile		€ 40.510,55
Risorse variabili		€ 5.725,00
TOTALE PERFORMANCE		€ 46.235,55
Somma da destinare alla performance individuale 40% (art-17 CCDIT)		€ 18.494,22
Somma da destinare alla performance organizzativa 60% (art-17 CCDIT)		€ 27.741,33

Compensi previste da specifiche disposizioni di legge (co. 3 lett.c art. 67 del CCNL 21.05.2018):

Incentivi funzioni tecniche Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) D.lgl.18 aprile 2016, n. 50	€ 15.000,00
Incentivi progettazione art.92 D.LGS.163/2006)	€ 10.000,00
Compensi ISTAT, ecc..	€ 5.000,00

DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i residui eventuali generatisi in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui al presente accordo, sono portati in aumento alla quota di cui all'art. 14 comma 5 del CDIT sottoscritto in data 24.07.2019, nel rispetto di quanto in esso disciplinato (Performance individuale).

Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e a quanto regolato dal CCDI Territoriale 2019-2021.